

COMUNE DI PIARIO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI

TITOLO I - FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune di Piario esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica comprendenti tutte le attività destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona residente nel Comune di Piario incontra nel corso della sua vita.

Al fine del presente Regolamento per interventi e prestazioni socio assistenziali si intendono quelli espressamente richiamati nel testo e quelli che, successivamente istituiti per esplicito richiamo contenuto negli atti istitutivi, vi saranno assoggettati.

Il sistema di erogazione degli interventi di carattere socio-assistenziale si conforma ai principi di universalità, uguaglianza ed imparzialità. Deve essere garantita la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione, in relazione alle condizioni personali e sociali peculiari di ogni singolo caso.

A tal fine si applicano:

- i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al Decreto legislativo 31/03/1998 n. 109 e s.m.i. e al D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 (ISEE)
- un preciso progetto individualizzato laddove previsto dal presente Regolamento

I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti devono attenersi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. L'interpretazione delle norme, disposizioni e direttive devono ispirarsi a tali principi.

Art. 2

Sistema dei servizi sociali

Gli interventi di cui al presente regolamento vanno ad integrarsi con il sistema di interventi e servizi sociali che verranno definiti nell'ambito dei Piani di Zona di cui all'art. 19 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e con la rete dei servizi alla persona di cui alla Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3.

Ispirandosi al principio di sussidiarietà il Comune promuove e sostiene l'iniziativa di altri Enti e di soggetti privati di cui all'art. 1, comma 4, della legge 328/2000, anche in forma associativa, disponibili ad erogare le prestazioni ed i servizi previsti nella programmazione sia comunale che sovra comunale. Tali attività verranno definite tramite sottoscrizione di appositi atti di concertazione nei quali siano definiti modalità di accesso, standard delle prestazioni da erogare, forme di controllo della qualità, le quote di contribuzione dovute dagli utenti, le modalità di sostegno sia pubbliche che private, le forme di autofinanziamento.

Per l'attivazione dei servizi di cui al presente regolamento il Comune può ricorrere alla stipula di apposite convenzioni ed accordi con altri Enti pubblici o con soggetti privati.

L'accesso ai servizi socio assistenziali è condizionato dall'entità delle risorse complessive ad essi destinate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3

Destinatari degli interventi

Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, le persone residenti nel Comune di Piario e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno C.E. di lungo periodo.

Gli interventi previsti dal presente regolamento possono essere estesi, nei casi e secondo le modalità e nei limiti definiti nei successivi articoli, anche alle persone solo temporaneamente presenti sul territorio comunale qualora si verifichi un'indifferibile ed urgente necessità socio assistenziale che non possa essere tempestivamente soddisfatta dal Comune italiano di residenza o dallo Stato estero di appartenenza. Il Comune si rivarrà su tali soggetti nei casi previsti dalla legislazione o da accordi bilaterali.

Chiunque usufruisca dei servizi socio assistenziali è tenuto, secondo le modalità stabilite dalle vigenti normative a contribuire o a sostenere per intero il costo dei servizi. Le soglie di contribuzione verranno determinate con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale.

Qualora per motivi di causa maggiore ed in presenza di possibili gravi pregiudizi all'integrità psicofisica della persona non sia possibile osservare le procedure previste dal precedente comma si può procedere all'ammissione d'urgenza alle prestazioni ritenute indispensabili, anche in deroga, salva la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di rivalersi successivamente sugli assoggettati.

Art. 4

Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo, il Comune di Piario può attivare i seguenti servizi:

- servizio sociale professionale
- contributi economici
- minimo vitale
- contributo minimo di inserimento
- contributi straordinari
- rimborso spese farmaceutiche
- soggiorni climatici
- integrazione rette strutture;
- servizio di assistenza domiciliare,
- pasti a domicilio;
- interventi per superare situazioni di emergenza abitativa

TITOLO II - SERVIZI

Capo I – Servizio Sociale Professionale

Art. 5

Definizione

L'assistente sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio. Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:

- promozione ed attivazione della comunità locale.
- programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza ed il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'assistente sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piano di Zona.
- segretariato sociale: risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi ed alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali, familiari nelle diverse fasi della vita.
- presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione ed attivazione di un percorso di aiuto: risponde al bisogno di un percorso di aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell'assistente sociale, integrata quando necessario con altre figure professionali, e dalla predisposizione di un progetto individuale concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno.

Art. 6

Contribuzione

L'accesso al servizio sociale professionale è gratuito

Capo II – Contributi economici

Art. 7

Definizione

Per contributo economico si intende un'erogazione di denaro e/o beni materiali, oppure un'esenzione dal pagamento di determinati servizi.

Art. 8

Modalità di accesso

Per accedere ai contributi di cui al presente capo la domanda va presentata al Comune su apposito modulo come da fac-simile allegato al presente regolamento. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, la richiesta può essere presentata dal convivente, da colui che ne esercita la tutela, da un parente e/o affine entro il terzo grado oppure dall'Assistente Sociale.

Art. 9

Progetto individualizzato

Per progetto individualizzato si intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'Amministrazione Comunale concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di superare situazioni di difficoltà ed emarginazione e di prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a:

- attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale
- attivare sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri servizi sia pubblici che privati al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di evitare sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte
- garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi ed interventi diversificati, sia economici che di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta

Art. 10

Casi particolari

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, la Giunta Comunale potrà adottare interventi su semplice segnalazione dell'assistente sociale, senza bisogno di una relazione completa, che verrà presentata entro 15 giorni lavorativi dall'adozione dei rimedi d'urgenza. A seguito della presentazione della relazione si adotteranno gli strumenti necessari previsti dal presente regolamento.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale, la prestazione può essere erogata a persona o ente diversi che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario.

Art. 11

Prestazioni

I contributi economici comprendono:

- minimo vitale

- contributo minimo di inserimento
- contributi straordinari
- rimborso spese farmaceutiche
- concessione legna da ardere
- contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti
- soggiorni marini per anziani e disabili

Art. 12

Minimo vitale

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Le persone residenti nel Comune di Piario, inabili al lavoro e sprovviste dei mezzi necessari per vivere, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore, hanno diritto a percepire un contributo di assistenza.

Al fine dell'erogazione del minimo vitale la dichiarazione ISE dovrà essere integrata dalla dichiarazione delle contribuzioni non dichiarate ai fini ISE (pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni INAIL, ecc.) e dagli eventuali contributi erogati da altri Enti pubblici o privati. Tali ulteriori contribuzioni andranno riparametrate secondo la scala di equivalenza come prevista dalla tabella 2 del D. Lgs. 109/98 e s.m.i. e sommate all'indicatore ISEE. Il totale così determinato determinerà l'indicatore situazione economica equivalente prestazioni comunali (ISEEP).

Il Comune di Piario assume quale valore economico del minimo vitale il valore ISEEP di cui alla soglia di povertà di cui al D. Lgs. 237/1998 pari ad € 3.356,99= annuali (258,23= x 13 mensilità) riferito ad una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del D.Lgs. 109/98.

Il contributo verrà corrisposto ai richiedenti il cui l'ISEEP sia inferiore al minimo vitale come sopra definito e l'ammontare del contributo integrativo, suddiviso in rate mensili, sarà pari alla differenza fra la soglia di povertà e gli emolumenti percepiti dal richiedente.

Art. 13

Contributo minimo di inserimento

Per contributo minimo di inserimento si intende una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali con progetti personalizzati in favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei propri figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali.

Il contributo minimo di inserimento ha carattere temporaneo con possibilità di rinnovo, in considerazione che la persona possa migliorare le proprie condizioni sociali ed economiche attraverso un progetto individuale di integrazione sociale di cui all'art. 9. I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di:

- comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione della propria situazione sociale ed economica derivante anche dalla mutata composizione del nucleo familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al

momento della presentazione della domanda.

- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto individuale di integrazione sociale
- per i soggetti in età lavorativa non occupati ed abili al lavoro accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato.

In caso di inadempienza o grave violazione degli obblighi il Comune sospende o riduce le prestazioni di reddito minimo di inserimento.

La somma o la concessione del beneficio saranno stabiliti dal Responsabile del servizio sulla base della proposta prevista dal progetto individualizzato.

La soglia ISEE di riferimento per l'accesso al contributo minimo di inserimento viene determinata dalla Giunta Comunale.

Art. 14

Contributi straordinari

Per contributi straordinari si intende un'erogazione economica, per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei.

Possono accedere ai contributi straordinari i soggetti di cui all'art. 3 alle seguenti condizioni:

- che vi sia una relazione dei servizi sociali di base dalla quale si evinca la finalità sociale dell'intervento economico assistenziale e quindi la sua necessità
- rientrino nella soglia ISEE a tal fine definita dalla Giunta Comunale

In presenza di questi due requisiti la persona ha titolo per accedere ad un contributo straordinario nel valore che sarà calcolato automaticamente in misura inversamente proporzionale rispetto alla soglia ISEE del richiedente sulla base del calcolo matematico di cui alla presente equazione: $Y=M*X+B$

-- (Y = contributo da erogare M = ISEE richiedente X = coefficiente di correzione B = contributo massimo erogabile) --

I contributi economici, in presenza dei requisiti di cui al comma precedente vanno da un minimo di € 250,00= ad un massimo di € 1.000,00= in base dell'attestazione ISEE.

La relazione dell'assistente sociale avrà come fine quella di accertare le condizioni di disagio sociale della persona ai fini dell'ammissione al contributo. Sulla base della relazione attestante la situazione di disagio il Responsabile dei servizi sociali provvede all'attribuzione del contributo economico applicando l'equazione di cui sopra.

Art. 15

Rimborso per spese farmaceutiche

Nei casi in cui non sia già previsto un intervento dello Stato o altri enti pubblici o privati il Comune contribuisce al rimborso della spesa per l'acquisto di farmaci sostenuta da persone di cui sia stato accertato lo stato di bisogno e di cui abbiano assoluta necessità. L'intervento è subordinato ad apposita relazione del servizio sociale di base tesa ad accertare le condizioni di disagio del richiedente. Alla domanda di rimborso dovrà essere allegata, anche in copia, la ricetta medica e la documentazione della spesa sostenuta.

La soglia ISEE di riferimento per l'accesso al rimborso delle spese farmaceutiche viene determinata dalla Giunta Comunale.

Art. 16

Soggiorni marini per anziani e disabili

L'Amministrazione Comunale partecipa in parte o in tutto alla spesa sostenuta dalle persone anziane che abbiano compiuto i 65 anni di età, soggetti disabili di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 e soggetti con invalidità superiore al 66%, che partecipino a soggiorni marini con specifici obiettivi terapeutici, formativi e di socializzazione.

L'intervento si concretizza in un contributo economico erogato a favore del nucleo familiare dell'anziano o del disabile in percentuale sulla spesa sostenuta per il soggiorno marino secondo fasce progressive definite con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale in relazione all'ISEE del soggetto richiedente

Possono accedere al contributo i soggetti di cui al primo comma del presente articolo previa relazione del servizio sociale di base che definisca la finalità sociale dell'intervento e quindi la sua necessità.

La spesa dovrà essere debitamente documentata e relativa al solo soggetto beneficiario. Nel caso di spese documentate relative all'intero nucleo familiare partecipante al soggiorno marino esse saranno suddivise in parti eguali per il numero dei partecipanti stessi. Viene comunque stabilito un tetto massimo ammissibile di spesa pari a € 50,00 giornalieri per 15 giorni all'anno. La Giunta Comunale ha facoltà di rivedere il predetto limite per adeguarlo al costo della vita.

Art. 17

Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti

Per contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti o sulla base di specifiche convenzioni od accordi.

Capo III – Integrazione rette strutture

Art. 18

Finalità

Il Comune di Piario si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente in strutture residenziali assistite attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita. Qualora ciò non fosse possibile l'integrazione della retta si propone di consentire il ricovero in struttura residenziale, se ritenuto indispensabile, anche a coloro che non hanno la possibilità economica di coprire tale spesa.

Art. 19

Prestazioni

Per integrazione della retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota giornaliera in strutture residenziali e si configura come prestazione sociale agevolata erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti.

L'importo della prestazione erogata è stabilito con atto del responsabile del servizio che erogherà alla struttura di accoglienza la differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale da parte dell'assistito.

La scelta della casa di cura dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale.

Art. 20

Destinatari

Destinatari dell'intervento economico sono le persone anziane o inabili residenti nel Comune di Piario o con residenza anagrafica nel Comune di Piario prima del ricovero di cui si sia accertata l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta.

Possono accedere al beneficio di cui al presente capo anche le persone con dimora nel Comune di Piario nel caso di interventi non differibili.

Sono esclusi dall'intervento economico comunale ad integrazione della retta i beneficiari di ricoveri temporanei, ad eccezione dei soggetti che non hanno una rete di sostegno familiare di riferimento o che la stessa non sia in grado di provvedervi.

Art. 21

Modalità di accesso

La richiesta di integrazione della retta può essere presentata dall'assistito o dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado. Nel caso di persone senza coniuge o parenti che possono presentare la richiesta e con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale.

Art. 22

Diritto alla quota per spese personali

L'anziano o il disabile ospitato in una struttura di ricovero residenziale di tipo sanitario-assistenziale è tenuto a concorrere al costo della retta secondo le proprie disponibilità, fatta salva la quota mensile destinata a sostenere le spese personali.

La predetta quota è definita nella misura del 20% del valore mensile della pensione minima erogata dall'INPS. Per esigenze particolari, idoneamente documentate, la predetta quota può essere rivista, a discrezione dell'Amministrazione comunale, tenuto conto della valutazione sociale e della disponibilità di bilancio comunale.

Art. 23

Criteri per la definizione della capacità economica del beneficiario

il singolo beneficiario è tenuto al pagamento della retta con:

- L'ammontare di tutti i redditi percepiti al netto delle imposte, nonché le indennità eventualmente riconosciute, (ad esempio: trattamenti economici soggetti ed esenti dall'IRPEF comprese le indennità di accompagnamento, assegno di invalidità rendite INAIL-INPS o di altro ente, pensioni per ciechi e per sordomuti, pensione e/o assegno sociale, redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia, ecc.) fatta salva la quota mensile per le spese personali,
- L'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (ad esempio libretti di risparmio, certificati di deposito; BOT, CCT, altri titoli di credito; depositi bancari, postali; azioni, obbligazioni, fondi di investimento, fondi assicurativi e, in generale, ogni tipo di investimento finanziario, ecc.)
- I beni immobili mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene.
- I beni mobili

Art. 24

Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 5.000,00;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Qualora si verifichi che il soggetto richiedente il ricovero risulta in attesa di ricevere le pensioni o indennità dovutegli e l'amministrazione Comunale si trovi nell'esigenza di procedere all'ammissione in idonea struttura del cittadino non in grado al momento di far fronte alla spesa della retta il contributo comunale deve essere considerato come anticipazione e l'ammissione del richiedente, con spesa a carico comunale a titolo di anticipazione, va condizionata alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente all'effettiva riscossione degli assegni.

Art 25

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c. sono, ove possibile, contattati allo scopo di accertare il loro coinvolgimento nell'integrazione nel pagamento della retta. In questa occasione verrà valutata la possibilità da parte dei parenti di far fronte alle esigenze di carattere economico sulla base dei criteri definiti dalla Giunta Comunale

Capo IV - Assistenza domiciliare

Art. 26

Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni svolte presso l'abitazione della persona che si trovi in situazioni di bisogno allo scopo di favorirne il mantenimento nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 27

Prestazioni

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano; cura della persona e dell'abitazione; preparazione dei pasti; prestazioni di lavanderia; disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc.); quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale coordinatore del servizio e le richieste dell'assistito.

Art. 28

Ammissione al servizio

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Responsabile del Servizio competente sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o del servizio Sociale Territoriale.

Art. 29

Criteri di ammissione

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è assicurata fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale e potrà essere modificata in corso d'anno in funzione del mutamento delle condizioni dell'assistito. L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda. In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

1) autonomia funzionale;

- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;

Art. 30

Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano dell'assistenza domiciliare partecipano al costo del servizio con tariffe determinate in base all'ISEE del soggetto richiedente. Le tariffe di partecipazione al costo del servizio vengono determinate con apposita delibera dalla Giunta Comunale. Il contributo è richiesto fino alla concorrenza del costo del servizio sostenuto dall'amministrazione comunale.

Capo V - Pasti a domicilio

Art. 31

Istituzione e svolgimento del servizio

Il Comune attiva un servizio di consegna pasti a domicilio, o da ritirarsi presso il luogo di confezionamento, destinato a coloro che non siano in grado di procurarseli autonomamente. Il servizio potrà essere di supporto alle attività di assistenza domiciliare attivate dal Comune.

L'accesso al servizio avviene su richiesta degli interessati o su segnalazione dei servizi sociali del Comune. La richiesta è istruita dall'Assistente Sociale che provvede alla redazione di apposita relazione ed all'accertamento del possesso dei requisiti di cui al successivo art. 19. L'ammissione al servizio è disposta dal Responsabile del Servizio.

Art. 32

Utenti del servizio

Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nel Comune che non dispongono di parenti tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile residenti nel Comune e dimostrino di trovarsi in condizioni di invalidità, temporanea non autosufficienza o necessità, attestate da parte dell'assistente sociale, da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti

Possono essere ammessi al servizio cittadini residenti nel Comune che, oltre che in possesso dei precedenti requisiti, anche in presenza di parenti tenuti per legge agli alimenti residenti nel Comune, dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- impossibilità temporanea o rifiuto dei parenti a provvedere alla preparazione dei pasti;
- necessità, valutata da parte del Servizio Sociale Territoriale, di concedere un sostegno temporaneo ai parenti impegnati nell'assistenza di soggetti anziani, portatori di handicap, portatori di patologie psichiatriche o che si trovino in situazioni di disagio.

Art. 33

Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano del servizio di pasti a domicilio partecipano al costo del servizio con tariffe determinate sulla base dell'ISEE del soggetto richiedente. Le tariffe di partecipazione al costo del servizio verranno determinate con apposita delibera dalla Giunta Comunale. Il contributo è richiesto fino alla concorrenza del costo del servizio sostenuto dall'amministrazione comunale.

Capo VI – Sistemazione in alloggio di emergenza

Art. 34

Definizione

Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il Comune organizza a favore di quei nuclei familiari che siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere.

L'accoglienza è organizzata in appartamenti di proprietà del Comune o da questi assunti in locazione e destinati allo scopo con atto di Giunta Comunale. La sistemazione, che ha carattere provvisorio, può avvenire mediante l'utilizzo di un intero alloggio o di una camera di questo con servizio di bagno e cucina anche in coabitazione con altri.

Art. 35

Destinatari

Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza quel nucleo familiare, anagraficamente residente nel Comune, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) colpito da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e che non disponga di alcun altro ambiente in cui essere ospitato;
- b) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale o eventi di carattere eccezionale (incendi, alluvioni, ecc.);
- c) vittima di maltrattamenti o violenza all'interno del nucleo familiare di appartenenza;
- d) abitualmente dimorante in un ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia pericolo per la salute fisica dei suoi componenti;

Art. 36

Procedura per la sistemazione

La sistemazione avrà luogo con provvedimento del Responsabile del Servizio a seguito di istruttoria del Servizio Sociale Territoriale da cui risulti la necessità dell'intervento. La sistemazione verrà accordata alle seguenti condizioni:

- a) l'ospitalità, di norma, non potrà superare la durata temporale di sei mesi, salvo proroga dovuta all'impossibilità dimostrata di reperire altro alloggio;
- b) gli ospiti dovranno versare un corrispettivo mensile calcolato in base ai costi annualmente sostenuti dal Comune per la gestione complessiva dell'alloggio, da suddividersi per i posti letto quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione con altri. Agli ospiti è garantita la conservazione della propria situazione economica sino alla

soglia del minimo vitale.

- c) salvo autorizzazione è fatto divieto agli ospiti di introdurre nell'alloggio mobilio, arredo vario ed elettrodomestici personali nonché animali d'affezione di qualsiasi genere;
- d) gli ospiti, quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione, dovranno esibire attestazione sanitaria circa l'assenza di patologie contagiose che impediscano la vita in comunità;
- e) gli ospiti dovranno sottoscrivere un atto di impegno al rispetto delle condizioni di immissione nell'alloggio sia in ordine alle modalità che ai tempi di permanenza;
- f) il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà l'allontanamento forzato dall'alloggio; l'allontanamento è disposto dal Responsabile del Servizio anche quando l'ospite crei problemi di coabitazione con gli altri, a lui imputabili;
- g) all'atto dell'immissione ed al termine del periodo di permanenza nell'alloggio verrà redatto un verbale di constatazione della situazione di fatto dell'alloggio stesso in ordine ad eventuali alterazioni o manomissioni.

Art. 37

Altri oneri

Sono a carico del Comune la manutenzione straordinaria dell'alloggio nonché le spese di gestione ordinarie degli impianti e dei relativi canoni di utilizzo. Sono a carico dell'ospite la pulizia delle camere e dell'alloggio, dei servizi e degli spazi comuni.

Art. 38

Natura dell'immissione nell'alloggio

L'immissione nell'alloggio avrà luogo in via di concessione amministrativa per ragioni di pubblica necessità e per lo scopo temporaneo di assicurare il diritto ad ogni essere umano ad usufruire di un alloggio in cui vivere.

In via normativa si applica, in quanto compatibile, il regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1 che regola l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'allontanamento dall'alloggio, nei casi di cui alla lettera f) dell'art. 37 del presente regolamento, avrà luogo previa pronuncia di decadenza ai sensi del citato regolamento.